



COMUNE DI NOLA
(Città Metropolitana di Napoli)

**DISCIPLINARE RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI DA
CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' PENALE**

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 4 Patrocinio legale
- Art. 5 Procedimento di rimborso
- Art. 6 Limiti di rimborsabilità
- Art. 7 Disposizione finale

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare ha ad oggetto la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dagli Amministratori e dipendenti del Comune di Nola per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità penale promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Art. 2 Presupposti

Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio con il Comune, a tempo indeterminato o determinato;
- b) riconducibilità dei fatti e degli atti oggetto del giudizio penale con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza e/o provvedimento giudiziario di archiviazione, di assoluzione o di proscioglimento, passata/o in giudicato, che abbia escluso la responsabilità penale in ordine ai fatti addebitati;
- d) insussistenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione come meglio definito nell'articolo 3 che segue.

Art. 3 Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino sussistenti, contemporaneamente, tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2.

2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2.

Sussiste di conflitto di interessi allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione comunale.

Deve ritenersi comunque sussistente un conflitto di interessi allorché il Comune partecipi al procedimento penale costituendosi parte civile. In tale ipotesi, peraltro, la valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

Art. 4 Patrocinio legale

Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sottoposti a procedimento penale devono presentare senza ritardo istanza all'Amministrazione chiedendo che l'Ente assuma a proprio carico gli oneri per la sua difesa in giudizio indicando il nome di un avvocato di fiducia da nominare che, comunque, dovrà essere scelto congiuntamente con la stessa. All'istanza dovrà essere allegato l'atto o l'avviso giudiziario ricevuto. La Giunta comunale nella prima seduta utile, compiute le necessarie ed opportune valutazioni, e accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2 che precede, provvederà ad adottare l'atto deliberativo di assunzione dei menzionati oneri legali per la difesa dell'amministratore e/o dipendente coinvolto, salva ogni definitiva determinazione sulla rimborsabilità di detti oneri all'esito del procedimento penale.

Inoltre gli amministratori e i dipendenti sottoposti a procedimento penale possono, in alternativa, comunicare il nome del legale di fiducia nominato per la difesa, sempre salva ogni definitiva determinazione sulla rimborsabilità di detti oneri all'esito del procedimento penale.

Art. 5 Procedimento di rimborso

Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità, deve essere presentata dall'interessato apposita istanza, corredata di copia del provvedimento giudiziario da cui risulti il passaggio in giudicato nonché della fattura in originale, firmata e quietanzata dal difensore. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la congruità, sotto il profilo della veridicità ed attendibilità, anche in termini di proporzionalità rispetto alla consistenza dell'imputazione, delle attività dichiarate dal difensore di fiducia, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale. I soggetti che beneficino di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità penale non hanno diritto al rimborso di che trattasi se non per la maggior somma rimborsabile dall'Amministrazione rispetto a quella in concreto rimborsata dall'Assicurazione. Al rimborso provvederà, con propria determina, il dirigente del servizio Legale.

Art. 6 Limiti di rimborsabilità

Il rimborso delle spese legali non potrà in ogni caso superare un importo pari ai valori medi di liquidazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014, avente ad oggetto il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma, 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247", ridotti del 30 % (con esclusione del rimborso spese forfettario). Oltre tale limite restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.

La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale. Nei casi controversi, l'Amministrazione Comunale può chiedere, con oneri a proprio carico, parere del competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 Disposizione finale

Le disposizioni di cui al presente disciplinare trovano applicazione anche per i procedimenti penali, già conclusi, antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare ed i cui oneri non siano stati già oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione.